



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr. 3231 di prot.

OGGETTO: Indicazioni e suggerimenti per la redazione delle informative di pg. Direttiva ex art. 4 Dlgo 20 febbraio 2006 n. 106.

AI SIGNORI QUESTORI DI VENEZIA - PORDENONE
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI CARABINIERI DI VENEZIA-PORDENONE
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA -PORDENONE
AL SIGNOR DIRETTORE CENTRALE CORPO FORESTALE DELLA REGIONE FVG - UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE UDINE
AI SIGNORI DIRIGENTI DELLA POLIZIA STRADALE-FERROVIARIA-POSTALE LORO SEDI
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA-PORDENONE
ALLA AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PORDENONE
ALLA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - PADOVA
ALLA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FVG - PALMANOVA

e, per conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - TRIESTE

La sempre piu' sentita necessita' di una pronta ed efficiente azione giudiziaria, anche nella imminente previsione presso questo circondario del processo penale telematico, in uno alle note carenze di organico del personale amministrativo di questa Procura della Repubblica, rapportate ai sempre piu' ristretti tempi per lo svolgimento delle indagini preliminari, mi suggeriscono di emanare la seguente direttiva, si da' fornire alcune indicazioni pratiche e suggerimenti concreti per la redazione e trasmissione delle notizie di reato.

E' fin troppo ovvio che la presente direttiva ha valore solo per i fatti-reato di competenza di questo Ufficio requirente.

Completezza

Si assiste troppo spesso all'invio di informative di reato incomplete, carenti, incomprensibili, vaghe, che paiono principalmente tese ad evitare profili disciplinari ex art. 16 disp. att. Cpp., e che non sono così coerenti con quella autonomia della polizia giudiziaria, fortemente voluta invece dal legislatore. Conviene allora fare chiarezza.

L'art. 347 cpp che impone alla polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero, senza ritardo, per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti va, infatti, interpretato nel senso che non si tratta di un obbligo da adempiere in maniera istantanea, ma di un obbligo da adempiere dopo avere compiuto tutta una serie di attività necessarie di non poco momento e che si pone in linea coerente con il successivo art. 348 comma 1 cpp che infatti afferma *che anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole*

Il che significa che la pg non deve necessariamente sempre aspettare le indicazioni del Pm per adempiere ai suoi compiti bene elencati nel precedente art. 55 cpp

L'art. 347 cpp invero, rendendo pienamente responsabile la pg e riconoscendole grande autonomia e professionalità, recita quanto segue:

- 1. Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*
- 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*

Per sintetizzare senza ritardo non significa immediatamente. Anche perché le conseguenze di una comunicazione di reato affrettata, superficiale ed incompleta comportano non tanto la deresponsabilizzare della pg, quanto la possibile dispersione di quelle fonti probatorie, che ove non prontamente raccolte o individuate, sono poi necessarie per l'accertamento della verità.

E' da evitare, pertanto, la mera trasmissione a questa Procura della sola querela proposta dal privato, senza avere nemmeno proceduto alla identificazione del soggetto denunciato o querelato. Al pari va evitato l'invio di una informativa per il delitto di evasione (art. 385 cp) senza allegare copia, notificata, del provvedimento limitativo della libertà personale che si assume violato. Ugualmente vale per la, frequente, ipotesi di cui all'art. 76 Dlgs n. 159/2011.

Nel caso poi di querele o comunque di interventi per episodi violenti all'interno della famiglia l'Ufficio di pg, senza nemmeno attendere le prevedibili ed ovvie richieste del PM, deve autonomamente completare l'invio degli atti in Procura con la allegazione di tutti gli, eventuali, interventi avvenuti nel passato, anche se a parti invertite o comunque eseguendo le opportune indagini retrospettive che possano far subito comprendere se ci si trovi davanti ad un episodio isolato o invece, fatto all'evidenza ben piu'grave, di fronte ad una situazione che perdura da diversi anni e che era rimasta prima nascosta o comunque occultata. Parimenti

andranno identificati esattamente ed anche sentiti , nella immediatezza, vicini o parenti , menzionati in querela o che si presume possano essere a conoscenza dei fatti segnalati.

Anche nei casi in cui la informativa di reato deriva da querele presentate da privati si assiste troppo spesso a profonde carenze documentali, che potrebbero essere agevolmente colmate. Si pensi alle frequenti querele per i fatti reati inquadrabili sub specie degli artt. 388 , 570 e 570 bis cp che necessitano all'evidenza del provvedimento giurisdizionale che si assume violato o non rispettato e che non viene quasi mai allegato, nel mentre potrebbe essere agevolmente acquisito direttamente dal o dalla querelante o acquisito dall'organo di pg prima dell'invio degli atti in Procura. Così da rispettare quel requisito di completezza di cui si è sopra detto.

Ancora. Ci si soffermi alle querele presentate da privati che riferiscono di agire nella veste di rappresentanti legali di società di persone o di società di capitali, che pervengono in Procura senza che nessuno pensi di allegare (e senza che la pg ricevente la querela lo solleciti) i documenti da cui deriva quel potere di querela.

E via dicendo.

Un momento di particolare riflessione va posto a quelle informative che necessitano di attività da svolgersi presso una sede diversa da quella dell'organo di pg che ha ricevuto la querela. Premesso che è assolutamente preferibile che la attività sia svolta direttamente da chi poi redigerà la informativa , è intuibile che la delega ad altri Uffici sparsi sul territorio nazionale è a volte una concreta necessità. Il caso è ad es. quello dell'indagato che risiede in altra città, rispetto all'ufficio di pg che ha preso la querela. Si assiste allora a questa procedura: la Stazione dei CC della città X che riceve la querela nei confronti di Y residente nella città Z senza svolgere alcuna attività di indagine, che pure dovrebbe fare , da un lato invia la informativa alla Procura competente nei confronti di Z, ma nello stesso momento invita la Stazione CC della città Z ad identificare il soggetto Y, fargli eleggere domicilio e quindi inviare direttamente (" e qui per corredo atti ") la elezione di domicilio alla stessa Procura della Repubblica.

Con il risultato che la segnalazione fatta dalla Stazione X è oggettivamente incompleta e anche se giunge sul tavolo del sostituto non può essere definita , ma soprattutto gli atti redatti dalla Stazione Y vengono inviati , mesi dopo, alla Procura senza alcun preciso ed idoneo riferimento alla prima informativa, sicchè o viene aperta - non sapendo cosa esattamente fare - una seconda indagine preliminare (che sarà anche questa incompleta) o tali atti rischiano di restare sulle scrivanie della Procura senza che si comprenda il loro significato o la loro destinazione esatta.

Comunque un dispendio di energie enorme, uno sforzo, nel coacervo di carte che arrivano quotidianamente ad ogni procura della Repubblica, per ricondurre ad unità la vicenda che non ha eguali. Chi ha solo un minimo di esperienza sa bene quanta energia va in tal modo sprecata e quanto elevato è il rischio di errori, doppioni di indagini, perdite di verbali e di dati, giornate passate al telefono per solleciti vari, ecc. ecc.

Tutto sarebbe agevolmente risolto se la Stazione CC della città X che ha ricevuto la querela aspettasse di ricevere , dopo averla delegata, dalla Stazione CC della città Z la elezione di domicilio di Y e quindi , solo una volta che la informativa risulti completa e quindi con il pv di

elezione di domicilio , la inviasse, questa volta si senza ritardo, alla Procura della Repubblica competente.

Invito pertanto a far cessare , quanto prima ed una volta per tutte , tale deprecabile e farraginoso prassi, onde privilegiare il requisito della completezza nella informativa.

L'elezione di domicilio e l'art. 349 cpp

La polizia giudiziaria deve , a norma dell'art. 349 comma 1 cpp, procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e quindi la legge prevede che " quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni ".

L'obbligatorietà di questa attività va ovviamente ponderata, potendo la pg soprassedere a questa per ragioni di tutela della persona offesa, in ipotesi di prevedibili atti successivi da compiersi a sorpresa ed in genere per ragioni di opportuno riserbo investigativo.

Orbene questa attività riveste una importanza fondamentale per tutto il successivo, eventuale, iter procedimentale e va eseguita con massima cautela ed attenzione.

In primo luogo è evidente che , in questo momento di contatto , vanno scandagliate tutte le informazioni necessarie per la verifica della identità personale ex art. 66 cpp. Ove possibile anche attraverso la conoscenza del numero di utenza telefonica in suo possesso, elemento necessario ed indispensabile per poterne poi accertare con chiarezza e completezza , in caso di mancato rintraccio presso la abitazione indicata , la sua effettiva irreperibilità.

L'elezione di domicilio, poi, non può tradursi , come invece spesso accade, in atto , formalmente, del tutto avulso dalle indagini preliminari; essa infatti deve dar conto , in maniera sintetica , ma comprensibile, delle ragioni per cui viene redatta. La pg dovrà spiegare e scrivere nell'atto che il soggetto al quale si chiede di dichiarare o eleggere domicilio verrà denunciato: " per avere commesso un furto al supermercato di X il giorno Y " - " perché è stato querelato dal titolare della impresa Y per una truffa commessa il. " - " per essere evaso dalla propria abitazione il giorno X, mentre doveva restare a casa in virtù del provvedimento del Giudice Y " , " per avere contravvenuto alla disposizione normativa che gli imponeva di ... " ecc. Insomma il fatto per cui si sta procedendo va bene chiarito al soggetto.

Un tanto vale anche quando il soggetto non è plu' prontamente reperibile in sede e l'adempimento viene inserito nella banca dati del Ministero dell'interno , così qualora il soggetto venga individuato anche mesi dopo in altra località del territorio nazionale , magari da altra pg, egli potrà comunque sapere esattamente del perché e per quale ragione gli viene richiesto di eleggere domicilio e nominare un proprio difensore.

Insomma egli deve capire esattamente cosa sta accadendo e di cosa gli potrà accadere nel futuro, del perché gli vengono chieste certe informazioni, del perché gli viene chiesto di eleggere domicilio, ecc. ecc. Un tanto deve risultare dal verbale di cui all'art. 161 cpp, sì da evitare che a distanza di anni egli non sappia (o affermi di non sapere) nemmeno in quale

contesto gli era stato richiesto di eleggere domicilio, con il rischio che l'atto possa essere giudicato invalido o inefficace dal Giudice.

../..

Come è noto dal 2014 è stato soppresso il processo in contumacia, la disciplina è stata sostituita dal processo in assenza ex art. 420 bis cpp.

Per quanto qui interessa va detto che il giudice procede ... in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

In questo caso l'imputato è rappresentato dal suo difensore.

Orbene, onde evitare l'elevato rischio della instaurazione di procedimenti penali destinati alla loro caducazione per effetto della mancata conoscenza del processo da parte dell'indagato che non si presenti in udienza, è opportuno che la pg, anche a prescindere dalla dichiarazione o elezione di domicilio eseguita dal soggetto, secondo le modalità di cui all'art. 162 comma 4 bis cpp (introdotte dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), aggiunga nel processo verbale (oltre agli avvertimenti già da tempo in uso) una frase simile alla seguente:

" si avvisa che a seguito dell'inoltro della denuncia/ querela alla Procura della Repubblica competente per il fatto sopra indicato si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare ed essere presenti con la conseguenza che ove si rimanesse assenti l'esercizio di tale facoltà consentirà comunque di procedere essendo rappresentati dal difensore di fiducia o dal difensore di ufficio "

Avvertimento che, invece, assai raramente si ha modo di rinvenire nei pv di elezione di domicilio che qui pervengono.

In questo modo il Giudice, constatando che la pg ha manifestato per iscritto al soggetto indagabile il fatto-reato per cui viene redatto l'atto e che il soggetto pur avvertito della possibilità di instaurazione di un procedimento penale nei suoi confronti, potrà valutare di procedere ugualmente al processo, anche se il soggetto non si presenti al dibattimento, accertando, proprio attraverso quel verbale di elezione di domicilio, che egli era a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo

../..

Come ho già avuto modo di ricordare l'art. 162 comma 4 bis cpp recita, a seguito della L. 23/06/2017, n. 103, quanto segue:

L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario

Il consenso del difensore non è soggetto all'uso di una forma particolare, potendo di conseguenza anche risultare dal verbale in cui si procede alla nomina di ufficio. Dall'atto deve emergere soltanto che, contattato, anche telefonicamente e reso edotto dell'elezione di domicilio formulata dal suo assistito, il difensore abbia espresso la sua adesione

L'elezione di domicilio a cui l'avvocato non ha prestato consenso è dunque inefficace; tuttavia rimane produttiva di effetti la nomina del difensore d'ufficio, che è intervenuta su iniziativa dell'autorità che procede e non dell'indagato o dell'imputato. Questo atto, a differenza della nomina di un difensore di fiducia, non rientra tra quelli che, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., consentono lo svolgimento del procedimento in assenza

Ritengo sia opportuno, quindi, ribadire che deve evitarsi una elezione di domicilio presso il difensore di ufficio a meno che si sia riusciti a contattarlo e si sia acquisito il consenso a ricevere le notificazioni. In caso di contatto impossibile o in caso di rifiuto non interessa che se ne dia menzione nel verbale, trattandosi di attività inutile e priva di effetti.

Piuttosto è preferibile che la pg si adoperi per sollecitare e convincere il soggetto a dichiarare o eleggere domicilio presso persona diversa dal difensore di ufficio.

La conoscenza della lingua italiana

E' assolutamente indispensabile per i cittadini stranieri o per gli apolidi la specificazione della loro conoscenza o meno della lingua italiana, elemento che va ricercato e scandagliato e di cui va fornito, in atti, ove possibile anche un riscontro oggettivo ed un preciso riferimento. E' da evitare infatti l'uso di affermazioni standard o stereotipate, che spesso vengono smentite in sede processuale; quindi vanno privilegiate osservazioni concrete del tipo: "è in grado di leggere il verbale che sta sottoscrivendo" - "è in possesso di scritti in lingua italiana che sa leggere" - "colloquia con gli operanti in lingua italiana" - "parla al telefono con il proprio Difensore in lingua italiana" - "parla con il complice in lingua italiana" - "si accompagna con cittadino italiano con il quale colloquia in lingua italiana davanti agli operanti", ecc.

Viceversa la non conoscenza della lingua va, obbligatoriamente, superata con l'ausilio di interprete, perché il soggetto sia esattamente a conoscenza e comprenda l'importanza degli atti che va sottoscrivendo. Tutto ciò deve essere ben esplicitato nel verbale, ove possibile redatto anche in lingua conosciuta dal soggetto.

Il portale delle notizie di reato

Oramai da qualche anno le notizie di reato debbono essere inviate alle Procure della Repubblica non solo in maniera tradizionale e quindi mediante deposito cartaceo nella Segreteria del Pm, ma in aggiunta utilizzando il Portale delle notizie di reato. Adempimento che è stato più volte spiegato alla pg, ma di cui occorre ribadire, anche qui e ancora una volta, la assoluta necessità.

La pg peraltro, utilizzando il portale, ottiene immediatamente un riferimento, il nr. di ricevuta; inoltre si evita la perdita di denunce e segnalazioni, ma soprattutto la pg è agevolata nella precisa individuazione del sostituto procuratore cui la notizia stessa è stata assegnata. Cosa che - come è ampiamente noto - consente di avere direttive, delucidazioni, chiarimenti, ecc. o di poter illustrare ulteriori proposte di indagine in un tempo all'evidenza assai ridotto, a tutto vantaggio della più corretta azione investigativa.

Occorre però che tutti gli adempimenti vengano svolti da parte della pg, sicchè, con la diligente completezza, si possa poi agevolmente impostare la digitalizzazione dell'intero processo penale, evitando doppioni ed in genere attività inutilmente ripetitive.

Ed allora mi permetto di ricordare che ogni aspetto inerente le credenziali necessarie all'accesso al Portale (ivi compresi i rinnovi biennali) può essere risolto contattando il sost. proc. dr. Andrea DEL MISSIER, che è il Magistrato di riferimento e che sovrintende agli aspetti informatici di questa Procura.

L'invio degli atti in formato pdf attraverso il Portale è oggi adempimento assolutamente non più derogabile da parte dell'Ufficio di pg.

A tal fine in allegato a questa mia chiarisco, in dettaglio, quali sono i passaggi necessari da fare e come risolvere o superare anche gli aspetti tecnico/informatici di riferimento, per rendere cioè omogeneo e quindi prontamente utilizzabile il dato informatico trasmesso.

Gli elenchi ignoti

L'art 107 disp. Att cpp recita quanto segue:

Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

Innanzitutto è importante che l'Ufficio di pg specifichi sulla copertina esattamente e chiaramente che si tratta non di denuncia che riguarda unico fatto reato, ma riguarda un elenco mensile.

La norma necessita di essere interpretata.

Infatti il dato temporale " mensile " non va inteso come reato commesso in quel mese, in modo che ad es. l'elenco del mese di aprile dell'anno 2020 comprenda solo e necessariamente i fatti commessi appunto nel mese di aprile 2020.

In realtà il riferimento è, ancora una volta, alla completezza ex art 347 cpp : andranno quindi trasmesse con l'elenco mensile di aprile 2020 le denunce contro ignoti, " unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato ", le cui indagini si sono completate nel mese di aprile 2020. Mensile quindi sta per " una volta al mese ".

E' inutile quindi, come spesso accade, che ci si affanni nel trasmettere una denuncia contro ignoti inserendola nell'elenco dei fatti-reato commessi in quel determinato mese e poco dopo fare un seguito alla Procura chiedendo una specifica attività di indagine o ancora facendo un seguito con una attività di indagine (infruttuosa) svolta successivamente e immediatamente dopo l'invio dell'elenco mensile.

Ove ciò dovesse comunque accadere è assolutamente necessario che il seguito ad una denuncia contro ignoti, che la stessa pg aveva prima inserito in un elenco mensile, faccia espresso riferimento al fatto che si tratta di un seguito ad una denuncia non inviata

singolarmente , ma inserita in un elenco ex art. 107 disp. Att cpp di quel determinato mese , di quello specifico anno e di quel preciso Ufficio di pg, altrimenti rischia di andare " perduto ".

Colgo l'occasione per ricordare che negli elenchi mensili non vanno mai inserite le denunce contro ignoti che:

- Necessitano di convalida da parte del PM
- Riguardano i reati , gravi, di cui all'art. 347 comma 3 cpp
- Prevedono obbligatoriamente l'avviso alla persona offesa ex art 408 cpp (salvo i casi in cui la persona offesa abbia espressamente e preventivamente rinunciato all'avviso. Mi permetto al riguardo ricordare la mia direttiva prot. 1558/18 del 5 marzo 2018)
- Richiedono ad avviso della pg denunziante attività di indagine non autonomamente esperibile dalla stessa pg

I seguiti

Una grande quantità di tempo e di energie vengono ancor oggi impiegate per individuare e per collegare una attività di indagine svolta dalla pg ad un fascicolo già esistente presso la Procura anche se, grazie al Portale delle notizia di reato molto è stato fatto rispetto al passato.

Mi permetto tuttavia di ricordare che il cd " seguito " (da comprendersi con tale espressione ovviamente ogni attività che faccia riferimento ad un fascicolo già esistente ed aperto) deve riportare in maniera chiara ed immediatamente percepibile, il nome del sostituto titolare delle indagini, il nr. di Registro Generale e ove questi due dati non siano conosciuti quantomeno il nr. di riferimento tratto dal Portale Ndr di cui l'Ufficio di pg segnalante è certamente in possesso.

Piuttosto mi preme in questa sede porre l'attenzione sul fatto che la necessità di procedere alla digitalizzazione del processo penale , di cui si è detto sopra, impone adesso che la pg invii alla Procura su file in formato pdf non solo la prima notizia di reato, ma anche tutti i cd seguiti.

Un tanto dovrà avvenire:

- Vuoi sfruttando il Portale Ndr, secondo le modalità indicate nell'allegato a questa mia
- Vuoi mediante invio di mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica dell'assistente di pg del sostituto destinatario dei risultati della attività
- Vuoi mediante consegna direttamente nella Segreteria del Sostituto (operazione preferibile se non necessitata in caso di file di notevoli dimensioni)

Ovviamente ciò non è giammai sostitutivo del persistente obbligo di depositare su carta ed in originale il cd. Seguito, specie se questo è costituito da un p.v.

L'utilizzo della posta elettronica

L'art. 108 bis disp. Att. Cpp stabilisce che " tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica ", tuttavia , tale norma fa esclusivo riferimento alla sola comunicazione della notizia di reato (art. 347 cpp) e non anche agli eventuali atti ad essa allegati.

In altre parole tutti gli atti elencati nell'art. 357 comma 2 cpp debbono qui pervenire necessariamente in originale, se non altro perché a certe condizioni ed in presenza di

determinate situazioni penal-processuali debbono o comunque possono essere prodotti al Giudice del dibattimento e pertanto non possono prodursi file, magari in formato pdf, non sempre leggibili. Trattandosi di verbali insomma essi non possono che essere prodotti in originale.

Ciò non toglie che l'uso della comunicazione telematica deve essere sviluppato ed incentivato, soprattutto nei rapporti con la polizia giudiziaria, sicchè vi sono diverse situazioni in cui l'uso di questa comunicazione può essere utile e proficuo, purchè via sia anche qui un certo ordine nel flusso informativo.

Orbene questo Ufficio dispone di plurime utenze di posta elettronica cui fanno capo diversi Uffici e diverse articolazioni interne, ognuna con le sue competenze. Mi permetto riportarle qui di seguito .

dibattimento.procura.pordenone@giustizia.it

esecuzioneipenali.procura.pordenone@giustizia.it

penale.procura.pordenone@giustizia.it

turno.procura.pordenone@giustizia.it

Le comunicazioni , ove non transitate tramite il Portale, nei termini sopra spiegati andranno allora indirizzate alla articolazione interna di questa Procura, tenendo però ben presente le competenze dell'Ufficio di destinazione e con l'avvertenza di:

- Evitare la reiterazione della stessa comunicazione a piu' Uffici di questa stessa Procura
- Utilizzare la casella del Turno solo per quelle comunicazioni che richiedono atti soggetti a convalida o atti che debbono essere svolti immediatamente
- Privilegiare la interlocuzione diretta (o per il tramite dell'assistente di pg) con il sostituto titolare della indagine cui la comunicazione si riferisce

Gli allegati

Da ultimo mi preme sottolineare che le esigenze della digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari (che sarà utile per tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati e polizia giudiziaria) richiedono un'ulteriore uniformità.

Mi riferisco a quanto viene unito alla notizia di reato o al suo seguito : verbali di sequestro, verball di assunzione informazioni testimoniali, querela del privato, documenti vari, pv di elezione domicilio, ecc. ecc.

Ebbene , tenendo presente i limiti di operatività tecnica del sistema informatico , meglio indicati nell'allegato a questa mia, è opportuno che:

- La informativa in calce riporti sempre l'elenco ordinato riepilogativo degli allegati richiamati nel corpo della stessa , debitamente numerati in maniera progressiva
- Detti allegati vengano indicati e specificati obbligatoriamente utilizzando il titolario presente nel Portale ndr


Prego le SS.LL. Ill.me di voler impartire ai dipendenti ufficiali ed agenti di pg le opportune indicazioni affinché questa mia venga conosciuta ed applicata e comunque Vi ringrazio per la collaborazione che vorrete ulteriormente offrire.

Con ossequio.

Pordenone 21 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito

Nr.1 allegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Tito', written over the printed name.

BREVI INDICAZIONI PRATICHE PER L'UTILIZZO DEL PORTALE NDR

- 1) **Selezionare:** Annotazioni preliminari ordinarie oppure annotazioni preliminari urgenti, successivamente "nuova annotazione preliminare";
- 2) **Selezionare:** Il tipo di registro (Noti, Ignoti o altro);
- 3) "Notizia di Reato" oppure "Seguito Notizia di Reato", compilare il campo dati della notizia di reato, dell'indagato, della parte offesa e della qualificazione giuridica del fatto e salvare i dati;
- 4) Dal menu visualizzato sulla sinistra, selezionare "NdR", aprire la stringa che appare successivamente. In basso appare il rettangolo "allega", selezionare ed allegare il file pdf di interesse della dimensione di 5 Mb. Una volta inserito, nel campo di libera descrizione denominato "oggetto", scrivere il numero di protocollo della notizia di reato, NdR (è il campo in cui si sta inserendo l'allegato) ed il numero delle pagine che compongono la notizia di reato.
- 5) Quando viene caricato il file principale nell'annotazione Ndr, debbono essere inserite , all'inizio, due prime pagine consecutive. Questo perché sulla prima il sistema " stampa " un codice a barre che rende in parte illeggibile il contenuto della prima pagina
- 6) Da questa maschera e con la medesima procedura è possibile allegare da "atti allegati" un altro file della dimensione di 3 Mb; piu' precisamente gli atti allegati per un massimo di 3MB per ogni allegato e per un numero pari a non piu'di 3 inserimenti. Ove gli allegati da trasmettere sono piu' di tre , in attesa di auspicabili modifiche al sistema, si potrà vuoi raggruppare gli allegati in modo che ne risultino solo tre vuoi utilizzare la opzione " seguito NDR " vuoi inviarli successivamente, opzione preferibile in presenza di documenti di rilevante capienza, una volta conosciuto il nr di RG e il nome del sostituto titolare.
- 7) Dal menu visualizzato a sinistra, selezionare "Ann. Preliminare". Selezionare dal rettangolo in basso "Invia alla Procura". A questo punto si aggregano i dati già inseriti. Con il tasto destro del mouse stampare la schermata ed allegarla alla notizia di reato cartacea. Nella stampa risulterà il n. Portale (P2020/___), i file allegati, il numero della notizia di reato, il numero delle pagine che compongono gli allegati.
- 8) I campi vanno esattamente completati: l'inserimento del nome della persona denunciata/ querelata ed i dati identificativi. Questa operazione si compie, obbligatoriamente in prima istanza dalla schermata principale , in seconda istanza, selezionando dal menu' che appare a sinistra dopo la schermata principale, la parte che riguarda "l'indagato/imputato".

- Cognome e nome, data e luogo di nascita, CITTADINANZA e la spunta su "generalità verificate".
 - attraverso la targhetta azzurra posta sopra il quadro dei dati dell'indagato, è necessario aggiungere, ove presente, il DIFENSORE DI FIDUCIA O D'UFFICIO, selezionando dall'apposito rettangolo "ricerca nell'albo". In questo modo si attinge dall'albo nazionale degli avvocati. Inserire i dati della residenza e del domicilio, ponendo attenzione sulla distinzione tra domicilio dichiarato/eletto/di fatto e determinato. La completezza del dato vale anche per la Parte Offesa per la quale si richiama quanto già detto per l'indagato;
 - Nel caso di inserimento di più persone denunciate, di più qualificazioni giuridiche del fatto o più parti offese, si rende necessario il collegamento con le parti corrette. Il collegamento avviene sempre attraverso le targhette azzurre e cioè, posizionandosi sulla schermata dell'indagato, possiamo selezionare la targhetta "Q.G.F." e collegare a quell'indagato le violazioni a lui contestate. Stessa operazione se si tratta di una q.g.f. oppure parte offesa in più da collegare. E' possibile verificare lo stato dei collegamenti dalla dicitura "verifica completezza" posta in alto, a destra dello schermo.
- 8) Dal menu a tendina scegliere la Procura e trasmettere.
- 9) Il portale va utilizzato anche per i seguiti

Se il seguito viene inserito dalla fonte che ha redatto la prima notizia di reato sarà necessario selezionare "Seguito NdR", inserire nella maschera successiva il numero del portale generato dopo l'inserimento della prima notizia e proseguire come sopra descritto per l'invio alla Procura.

Se il seguito viene inserito da una fonte diversa da quella che ha redatto la prima notizia di reato, sarà necessario selezionare "NdR" e proseguire come sopra descritto per l'invio alla Procura, adoperando l'accortezza di segnalare sul seguito cartaceo il numero del portale, in caso di delega per competenza territoriale o numero del procedimento penale, in caso di delega del Pubblico Ministero.